



**PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDE ULSS REGIONE VENETO
E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA**

Premesso che:

1. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale della persona, tutelato dalla Costituzione della Repubblica, alla cui realizzazione anche le istituzioni scolastiche devono concorrere, per la parte di loro spettanza;
2. l'essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
3. gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci, sia in forma di somministrazione programmata, sia in forma di somministrazione di urgenza, a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;
4. tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso, e che il mancato rispetto di tale obbligo può dar luogo a responsabilità anche penale;
5. i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale educativo e il personale ausiliario tecnico-amministrativo (A.T.A.), nell'ambito delle rispettive funzioni, sono in particolare tenuti a prendere tutti i provvedimenti generali e speciali richiesti da una situazione di malattia nella quale uno studente, affidato alla loro cura e custodia, si trovi ad essere incapace di provvedere a sé stesso, e che il mancato rispetto di tale obbligo può dar luogo a responsabilità anche penale;
6. nelle scuole è presente personale dirigente, docente, educativo e A.T.A. adeguatamente formato ai sensi del DM 388 del 15.07.2003 in attuazione dell'art. 15 del DL 626/94;
7. in data 25 novembre 2005 sono state sottoscritte dai Ministri della Salute e dell'Istruzione, Università e Ricerca le raccomandazioni in tema di somministrazione dei farmaci in orario scolastico, raccomandazioni che si allegano e che fanno parte integrante del presente protocollo;
8. si ritiene opportuno integrare le indicazioni previste da tali raccomandazioni con il presente protocollo in intesa;
9. il presente protocollo è il frutto di alcuni incontri tra rappresentanti di AICE Veneto, Associazione Onlus "Uniti per Crescere", docenti di sostegno, specialisti della Clinica Pediatrica di Padova in cui si è convenuto di procedere estrapolando ed adeguando parti di protocolli precedentemente formalizzati;
10. il presente protocollo va inteso come raccolta di buone prassi e procedure la cui adozione è opportuna per fare adeguatamente fronte alle esigenze e situazioni menzionate in premessa al punto 3;



11. l'intento del presente protocollo è quello di definire e uniformare le procedure concernenti la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico, al fine di garantire sia la somministrazione programmata sia la somministrazione al bisogno e/o in condizione di urgenza a minori.

Tutto ciò premesso e richiamato come parte integrante di quanto segue, le Aziende ULSS *** e L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto hanno deciso di definire il presente Protocollo d'Intesa:

Articolo 1: oggetto

Il presente protocollo ha ad oggetto l'organizzazione delle misure generali e l'adozione delle misure speciali necessarie per far fronte alle esigenze di studenti afflitti da specifiche patologie già riconosciute che possono manifestarsi in modo acuto e non prevedibile e che richiedono un intervento programmato e/o in urgenza nell'ambito scolastico.

Il presente Protocollo, riguarda in particolare i casi di "crisi convulsive", "allergia grave" e "diabete giovanile", "asma" o "accesso asmatico".

Articolo 2: richiesta/autorizzazione

Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, qualora lo studente abbia o possa avere bisogno di somministrazione di farmaci in ambito scolastico:

1. presenta richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico secondo lo schema in allegato n. 1;
2. accompagna la richiesta di somministrazione con la presentazione di una prescrizione medica, da rinnovarsi ogni anno, redatta dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal medico di Medicina Generale (MMG) o dal Medico Specialista, secondo lo schema in allegato 2;
3. fornisce eventuali strumenti tecnologico innovativi di segnalazione di alterazioni dello stato di salute dello studente;
4. fornisce il farmaco alla scuola tenendo nota della scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto in uso;
5. fornisce al Dirigente Scolastico i recapiti telefonici di entrambi i genitori o degli esercenti la patria potestà;
6. si impegna a dare tempestiva comunicazione alla scuola quando, essendosi modificata la situazione clinica di base, non sussista più la necessità di somministrare il farmaco.

Articolo 3: prescrizione/certificazione

La prescrizione/certificazione del PLS, del MMG o del Medico specialista deve specificare:

1. il nome dell'alunno;
2. la patologia dell'alunno;
3. l'evento che richiede la somministrazione di farmaco;
4. le modalità di somministrazione del farmaco;



5. la dose da somministrare;
6. la modalità di conservazione del farmaco;
7. gli eventuali effetti collaterali.

Si intende evidentemente che le indicazioni menzionate nella prescrizione del medico, ed in particolare quelle di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, vanno scrupolosamente rispettate.

Articolo 4: il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, a fronte della richiesta/autorizzazione e della prescrizione medica, mette in atto tutte le procedure necessarie per poter consentire la regolare frequenza in sicurezza dello studente a scuola.

A titolo puramente indicativo si suggerisce che il Dirigente Scolastico:

1. individui il personale incaricato per la somministrazione del farmaco tenendo presente le raccomandazioni ministeriali citate in premessa attuando le procedure necessarie per consentire la piena articolazione del presente protocollo;
2. avanzi richiesta formale per la partecipazione, da parte del personale scolastico, ai corsi di formazione organizzati dallo SPES (Servizio di Promozione ed Educazione alla Salute)-ULSS, utilizzando lo schema in allegato 3;
3. verifichi l'avvenuta attività formativa;
4. autorizzi con provvedimento generale la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico in tal modo individuato e formato;
5. indichi, vista la prescrizione medica, le modalità per la conservazione e la somministrazione del farmaco;
6. rediga un "prospetto riepilogativo" specificando il numero di richieste di somministrazione ricevute, la tipologia di intervento messo in atto, la modalità di offerta della prestazione e le criticità emerse. A conclusione di ogni anno scolastico, il prospetto sarà inviato allo SPES per l'elaborazione della casistica rispetto alle patologie considerate all'art.1.

Articolo 5: il personale scolastico

1. Il personale individuato dal Dirigente Scolastico ai sensi del precedente art. 4 partecipa agli specifici incontri formativi organizzati e concordati con lo SPES tenendo conto della programmazione degli incontri già in essere nell'Istituto e integrandosi con il piano delle attività formative in materia di sicurezza;
2. il personale individuato dal Dirigente Scolastico ai sensi del precedente art. 4 non può sottrarsi alla somministrazione del farmaco nelle occasioni programmate né alla somministrazione del farmaco in urgenza, unitamente ad eventuali ulteriori operazioni di Primo Soccorso, richieste dalla specifica situazione,
3. il personale individuato dal Dirigente Scolastico ai sensi del precedente art. 4 provvede:

